

## **Case di cura: ricovero gratuito?**

A chiarimento della notizia comparsa sul Notiziario n. 3 del giugno u.s., a proposito dell'attribuzione dei costi delle rette ai pazienti ultra 65enni con handicap gravi ricoverati in Case di Cura convenzionate e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali o a loro familiari, si precisa che:

Con sentenza n. 4558 del 12/12/2011, depositata in data 22/3/2012, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, chiamata a deliberare sulle spese di degenza in RSA di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer e sul soggetto che debba farsene carico, ha ritenuto che nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

In precedenza gli Enti Territoriali (Comuni) cui familiari di ammalati di Alzheimer avevano ricorso per la restituzione degli importi relativi delle rette di degenza, sostenevano che le prestazioni fornite alla persona degente in RSA, avevano carattere sia sanitario che assistenziale e che pertanto gravavano sul Comune solo per la seconda componente. La pretesa dell'Ente Territoriale a ben vedere si fonda principalmente sulla scindibilità delle prestazioni di natura sanitaria effettuate nei confronti del paziente da quelle poste a carico del Comune e quindi di natura meramente assistenziali.

La suprema Corte si è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer, affermando che, quando ci sono condizioni di salute che richiedono una "stretta correlazione" tra prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Servizio Sanitario nazionale, non vi è luogo per una determinazione di quote invocata dal Comune.

Una simile distinzione tra gli aspetti della cura e quelli dell'assistenza, spiega la Suprema Corte, presuppone una scindibilità delle prestazioni che non ricorre nell'ipotesi dei malati di Alzheimer, che hanno bisogno di una "stretta correlazione" di prestazioni sanitarie e assistenziali, con "netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria".

Per la Cassazione, in fatto di Sanità, la legge che più conta è "il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana", arrivando alla conclusione di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale. Se ne deduce pertanto che nessuna rivalsa può essere posta in essere nei confronti dei pazienti o dei loro familiari dal momento che la patologia del morbo di Alzheimer, se non sono inscindibili le attività socio-assistenziali da quelle sanitarie, deve essere considerata di rilievo totalmente sanitario e quindi, cita ancora la sentenza, trattasi di prestazioni totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

A questo punto ovunque sia o sia stato ricoverato il malato, a meno che lo stesso non avesse preferito una casa di cura privata non convenzionata, nulla può essere richiesto a lui o ai suoi familiari se deceduto. Lui o gli eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni. E chi è il debitore? A chi, in altri termini, può essere chiesta la rifusione? Il Comune se il ricovero è o era presso una RSA comunale, la casa di cura convenzionata se la persona affetta da Alzheimer si trova in una di queste strutture.

## **Per i nostri Soci**

**Assistenza domiciliare** L'Associazione si impegna a mettere a disposizione, durante alcune ore nel corso della giornata, personale qualificato a famiglie che per ragioni contingenti o per impegni improrogabili, ma comunque con carattere di eccezionalità, si trovassero in difficoltà per assistere il proprio familiare malato di Alzheimer. Periodi di assistenza da concordare con i nostri sportelli, possibilmente con un certo anticipo.

**Integratori alimentari** L'Associazione concorre, a sostegno di famiglie che ne facciano richiesta, al rimborso del costo di acquisto di integratori alimentari, se prescritti dal medico, limitatamente a periodi da definire.

**Visite domiciliari specialistiche** L'Associazione mette a disposizione uno psicologo ed un medico geriatra per visite specialistiche di consulenza, a domicilio, in casi di provata necessità. Visite da concordare con l'Associazione.

**Pannoloni** Presso le nostre sedi di Marghera (via S. Antonio 17—tel 041 928659) e di S. Donà di Piave (via Svezia 2—tel. 0421 596909) è disponibile, sino ad esaurimento, una certa quantità di pannoloni. Chi fosse interessato può farne richiesta telefonando negli orari d'ufficio.